

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO
INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER LE ESIGENZE
DELL'ASUR MARCHE**

(Approvato con Determina del Direttore Generale n. del)

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRINCIPI COMUNI ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
ART. 2 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE	4
ART. 3 – STRUTTURE COMPETENTI.....	5
ART. 4 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 5 – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI.....	6
ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	6
ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA).....	7
ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) AL DI SOTTO DELLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 50/2016.....	9
ART. 9 – GARANZIE	13
ART. 10 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	13
ART. 11– VERIFICA DELLE PRESTAZIONI	14
ART. 12 – MODIFICA DEI CONTRATTI.....	14
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	14

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, PRINCIPI COMUNI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento di appalti e di concessioni di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come periodicamente determinata con provvedimento dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di seguito denominato anche per brevità "Codice").
2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice;
3. Il presente Regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell'azione amministrativa, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Azienda. Per quanto non previsto nel Codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento oggetto del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. n.241/1990 e s.m.i., alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione le disposizioni del codice civile.
4. Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nei documenti di gara ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
5. L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (di cui all'art. 34 del Codice), di conflitto di interesse (di cui all'art. 42 del Codice), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare per gli affidamenti di concessioni e di appalti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, specifiche clausole sociali (di cui all'art. 50 del Codice).
6. Il presente Regolamento non si applica alle fattispecie previste dall'allegato 1 di cui alla determina DG 895 del 23/12/2014 denominato "Regolamento unico del servizio di cassa economale".
7. Scopo del presente Regolamento è altresì dare attuazione alle norme statuali e regionali in materia di revisione e razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, anche nell'attività di approvvigionamento, tra cui, con elencazione esemplificativa e non esaustiva:
 - D.L. 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" e ss.mm.ii.;

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e ss.mm.ii.;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” e ss.mm.ii.;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e ss.mm.ii.;
- D.L. 19 giugno 2015, n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” e ss.mm.ii.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”;
- Legge 11 dicembre 2016, N.232 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019”;
- Legge, 27/12/2017 N. 205, G.U. 29/12/2017 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

8. Le disposizioni del presente Regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono integrate dalle norme di cui sopra nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi e amministrativi.

9. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

10. Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Patto di integrità e del Codice di Comportamento adottati dall’Azienda in osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

11. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative alla Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAM) di cui alla L.R. Marche 12/2012 ss.mm.ii. Pertanto l’Azienda provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi solo laddove non sia possibile approvvigionarsi, nei tempi e nei modi necessari, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla centrale regionale d’acquisto di cui sopra ovvero da Consip S.p.A.

ART. 2 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nello stesso settore di servizi (Vedi allegato n.1 - Testata Classi Merceologiche). Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure finalizzate all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione tenuto conto delle specificità del settore sanitario sia in termini di attività clinica che in termini di innovazione tecnologica, non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi 2 anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.

L'affidamento o il reinvido al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale. La motivazione della scelta può basarsi sulla particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Per la particolarità della domanda di acquisto in ambito sanitario, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti può essere "derogato" a fronte di:

- affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- particolare struttura del mercato;
- riscontrata ed effettiva assenza di alternative:
 - ✓ unicità dell'operatore economico;
 - ✓ particolari caratteristiche del bene da acquisire, peculiarità del servizio tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica;
 - ✓ servizi, beni relativi a particolari attività, forniture che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, possano recare grave pregiudizio all'Azienda, per evidenti e documentate problematiche tecniche o operative (consegne complementari, forniture, lavori e servizi supplementari, contratti "ponte" nelle more della definizione delle procedure ordinarie di aggiudicazione);

- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- procedura gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione aperte a tutti i fornitori abilitati nella categoria oggetto dell'appalto;
- invito a tutti gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare e in possesso dei requisiti richiesti, a seguito di pubblicazione dell'avviso sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente", sezione "bandi di gara" a manifestare interesse a partecipare alla procedura (avviso "aperto" che non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione);
- quando la priorità è quella di soddisfare un bisogno urgente o garantire la continuità di una prestazione essenziale;
- estrema urgenza (art. 63 c. 2 lett. c del codice) e circostanze di somma urgenza (art. 163 del Codice).

ART. 3 – STRUTTURE COMPETENTI

1. Nei limiti di cui all'art. 1, l'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro iva esclusa, è espletata, di norma, dall'Area Acquisti e Logistica, dall'Area Attività Tecniche – Patrimonio – Nuove Opere, dall'Area Ingegneria Clinica, dall'Area Farmacia, dall'Area Servizi Territoriali, dall'Area Sistemi Informativi e dall'Area Comunicazione e Formazione. Per l'attività contrattuale di importo pari o superiore a 40.000,00 euro la procedura è, di norma, espletata dall'Area Acquisti e Logistica e dall'Area Attività Tecniche, coerentemente con la competenza per materia attribuita loro dall'assetto organizzativo ASUR o di Area Vasta.
2. Nell'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della Struttura, il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente di struttura o altro soggetto dallo stesso individuato per iscritto in possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa di settore.
3. Il RUP svolge i compiti affidatigli dal Codice.

ART. 4 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La direzione dell'esecuzione del contratto, la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura, il controllo tecnico/contabile sono espletati di norma dalla Struttura richiedente il

bene o il servizio o dalla Struttura fruitrice o dalla Struttura istituzionalmente preposta alle attività di coordinamento (Es. Ingegneria clinica, Farmacia, DMO, DAPO etc.).

2. Nel caso di materiale gestito a scorta il magazzino competente alla gestione del bene, è tenuto comunque alla verifica del rispetto dei tempi di consegna e della rispondenza formale fra l'ordinato ed il pervenuto, ciò anche ai fini della relativa liquidazione della spesa.

3. Per gli acquisti pari o superiori ad euro 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria la nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto è effettuata, di norma, nell'atto di aggiudicazione della procedura.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del Codice, l'Azienda adotta, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.

2. Il programma è aggiornato annualmente, e, per le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, è articolato per Aree Vaste.

3. Tale programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.

ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. L'affidamento dei beni e servizi oggetto del presente Regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato nei punti seguenti, ordinati secondo il seguente ordine di priorità:

- a) a mezzo adesione alle convenzioni, inerenti ai prodotti o ai servizi oggetto di acquisizione, stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali formalizzate dal soggetto aggregatore;
- b) a mezzo utilizzo del mercato elettronico, di cui all'art. 36, comma 6 del Codice, in via obbligatoria ove utilizzabile;
- c) a mezzo gara informale, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove presenti sul mercato in tale numero minimo, individuati di norma tramite avvisi pubblicati sul sito internet dell'Azienda, Sezione Amministrazione Trasparente – voce Bandi di gara e contratti. Tali avvisi devono restare in pubblicazione per almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;

d) a mezzo affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per acquisizioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00.

Resta comunque salva la possibilità di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate.

2. Resta ferma altresì la possibilità di ricorrere al criterio del minor prezzo per servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000 nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di rilevanza comunitaria solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (di cui all'articolo 95 comma 4 del Codice).

ART. 7 - ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA)

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice. Per tali tipologia di affidamenti si può altresì ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

A) Avvio procedura

1. La procedura prende l'avvio con la compilazione e la sottoscrizione di un'apposita Scheda contenente gli elementi essenziali della procedura (si rimanda all'allegato 2 al presente Regolamento). Al fine della verifica della copertura contabile, il RUP accerta, tramite il sistema gestionale amministrativo contabile, l'esistenza e la capienza dell'autorizzazione di spesa.

2. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di importo non superiore ad euro 10.000,00.

3. Il RUP acquisisce le offerte con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune, espressamente indicate nei "documenti di gara" (esempio: mail, fax, pec.).

B) I requisiti generali e speciali

1. Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché, laddove richiesti, dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrà essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrà essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, potrà essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali. In proposito potranno essere stabiliti requisiti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

C) Verifiche dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici. Fino all'entrata in vigore della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice, la verifica si dovrà effettuare ricorrendo all'acquisizione di autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00, anche eventualmente secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti si procederà (fatti salvi gli adempimenti di legge previsti in caso di false dichiarazioni), a risolvere il contratto procedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

2. Con riferimento alla verifica dei requisiti si prevedono i seguenti riscontri minimi:

- I. Casellario ANAC;
- II. DURC;
- III. Sussistenza dei requisiti speciali (ove previsti);
- IV. Condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

3. Per la verifica dei requisiti di cui al precedente punto 1), si procederà, nelle more di apposito regolamento, od altro atto equivalente, a verifiche su un campione significativo (almeno il 5% delle dichiarazioni rese per ciascun anno solare) degli aggiudicatari.

D) Provvedimento di aggiudicazione

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo ed al fine di assicurare la massima trasparenza, l'obbligo di motivazione, così come richiesto dal Codice e dalla Legge 241/90, deve considerarsi assolto con la compilazione e la pubblicazione della Scheda riassuntiva della procedura (allegato 2 al presente regolamento).

2. Il Dirigente del competente Ufficio, ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, sottoscrive la scheda riassuntiva che costituisce provvedimento di aggiudicazione.

E) La stipula del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto da parte del Dirigente competente all'acquisto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

2. L'obbligo informativo di pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, si intende assolto tramite la pubblicazione, periodica ed almeno trimestrale, sul sito internet Aziendale – Sez. trasparenza – Voce Bandi di gara e contratti -, delle schede di cui all'allegato 2) relative alle singole procedure di affidamento.

ART. 8 - ACQUISIZIONI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) AL DI SOTTO DELLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 35 D.LGS. 50/2016

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice che hanno a oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia europea, possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

2. La procedura si articola, di regola, nelle seguenti fasi:

- a) determina a contrarre
- b) svolgimento di indagini di mercato, se del caso, o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- c) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- d) determina di aggiudicazione;
- e) verifiche dei requisiti;
- f) stipulazione del contratto.

A) Determina a contrarre

1. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, che in applicazione dei principi generali richiamati nell'art. 1 del presente regolamento, contiene almeno gli elementi di seguito richiamati: l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi

che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

B) L'indagine di mercato tramite pubblicazioni di avviso o l'elenco fornitori

1. L'indagine di mercato (espletabile anche prima della Determina a contrarre) è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche di massima praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, e tenendo conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

2. L'indagine di mercato è svolta secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, nonché di cataloghi laddove esistenti.

3. La stazione appaltante assicura comunque l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando un avviso sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*bandi di gara e contratti*". La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

4. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, che devono essere oggettivi, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

5. Quando lo richieda la difficoltà o la complessità della fornitura o del servizio, ovvero l'urgenza o gli aspetti tecnico - organizzativi, può essere limitato il numero di candidati idonei che verranno invitati a presentare un'offerta e a negoziare, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando ci si avvale di tale facoltà, vanno individuati preventivamente i criteri oggettivi, non

discriminatori di selezione, per il numero minimo dei candidati che si intendono invitare, e, ove si ritenga opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

C) Il confronto competitivo

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, comunque in numero non inferiore a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, ove esistenti, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.

2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta, per quanto possibile, al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

3. Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori economici superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante in sede di avviso pubblico e non siano stati previsti, prima dell'avvio dell'indagine di mercato, criteri ulteriori di selezione, si può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4. La stazione appaltante invita simultaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta di norma a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

5. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 97, comma 8 del Codice.

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

6. Fatte salve le procedure di gara condotte totalmente con strumenti telematici, le sedute di gara finalizzate all'apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara o l'offerta economica dei concorrenti, devono essere tenute in forma pubblica al fine di tutelare la parità di trattamento dei concorrenti medesimi nonché l'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa. Per la stessa ragione saranno comunicati con debito preavviso data, orario e luogo della seduta in modo da garantirne l'effettiva partecipazione. Le relative attività devono essere verbalizzate, anche sinteticamente.

7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 36 del Codice. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di estendere le verifiche nei confronti degli altri partecipanti alla procedura.

D) Determina di aggiudicazione

1. All'esito del procedimento di cui sopra si procede all'adozione di determina di aggiudicazione a firma del soggetto competente all'adozione del provvedimento finale.

E) Verifiche dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici. Fino all'entrata in vigore della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice, si dovrà effettuare la verifica di tutti i requisiti richiesti e previsti dal Codice (art. 80 del Codice oltre agli eventuali requisiti speciali richiesti). Inoltre per la tipologia delle procedure in questione si prevede l'acquisizione di autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00, secondo il modello del documento di gara

unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e speciale, ove previsti. In caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti si procederà (fatti salvi gli adempimenti di legge in caso di false dichiarazioni), a risolvere il contratto procedendo al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

F) La stipula del Contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene in modalità elettronica mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
2. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali l'elenco dei soggetti invitati.

ART. 9 – GARANZIE

1. Per acquisti di importo inferiore ad euro 40.000,00 di regola non si richiede la “garanzia provvisoria” di cui all'art. 93 del Codice.
2. Per acquisti di importo inferiore ad euro 40.000,00, considerata l'esiguità dell'importo e nella considerazione che la semplificazione della procedura e la diminuzione degli oneri a carico dell'offerente dovrebbero comportare un miglioramento dell'offerta economica, di regola non si procederà alla richiesta di garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.
3. E' invece stabilito l'obbligo di presentare la garanzia definitiva per affidamenti pari o superiori ad euro 40.000,00.

ART. 10 – VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

1. Ai fini della verifica di anomalie dell'offerta l'amministrazione appaltante procede, di regola, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice, prevedendo la possibilità di verificare l'offerta che, in base ad elementi specifici e di volta in volta verificati, appaia anormalmente bassa.

ART. 11- VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente Regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
2. Per affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000,00 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione può essere considerato attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto, fatta salva la necessità di collaudo tecnico.
3. Nel caso di acquisti di materiale gestito a scorta o a transito l'assenza di non conformità registrata in fase di accettazione della fornitura e in fase di impiego del prodotto è da considerare autorizzazione alla liquidazione della fattura.

ART. 12 – MODIFICA DEI CONTRATTI

1. Il contratto può essere modificato esclusivamente in corso di validità, nei limiti di cui all'art.106 del codice.
2. La modifica non deve determinare il superamento della soglia che individua la tipologia di procedura.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line dell'ASUR Marche e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'Azienda www.asur.marche.it - sezione "Bandi di gara e contratti".
 2. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), prevalgono automaticamente sul contenuto del presente Regolamento.
- Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si concludono proseguendo l'applicazione del precedente regolamento approvato con Determina DG ASUR n.4 del 16.01.2017.

Allegato n.1 - Testata Classi Merceologiche

Progressivo	Codice	Descrizione
1	AL	ALIMENTARI
2	CA	CANCELLERIA
3	EC	PRODOTTI ECONOMALI
4	EL	MATERIALE ELETTROMEDICALE
5	FF	CLASSIFICAZIONE FARMACI
6	FF9	FARMACI VARI
7	G1	GRUPPO GALENICI
8	MD	MATERIALE DIAGNOSTICO
9	MD224	MATERIALE DA LABORATORIO
10	MD350	MATERIALE DIAGNOSTICO X EMODINAMICA
11	MM	MATERIALI PER MANUTENZIONE/TECNICO
12	MP	MATERIALE PROTESICO
13	MP211	ELETTROSTIMOLATORI
14	MP218	PROTESI
15	MP219	MAT.PROTESICO ORTOPEDICO E MEZZI PER OST
16	MP220	ALTRO MATERIALE PROTESICO
17	MP230	MATERIALE PROTESICO X EMODINAMICA
18	MP231	MATERIALE PROTESICO X CARDIOCHIRURGIA
19	MP232	MATERIALE PROTESICO X ARITMOLOGIA
20	MS	MATERIALE SANITARIO
21	MS201	COTONE - OVATTA DI COTONE
22	MS202	GARZE - BENDE
23	MS203	CEROTTI
24	MS205	BENDE GESSATE
25	MS206	MATERIALE DA SUTURA
26	MS207	SIRINGHE - AGHI - DEFLUSSORI
27	MS208	SONDE E CATETERI
28	MS209	RACCOGLITORI BIOLOGICI
29	MS210	GUANTI CHIRURGICI E NON CHIRURGICI
30	MS216	SACCHE PER TRASFUSIONI
31	MS217	MATERIALE PER TRASFUSIONE ED EMOAFERESI
32	MS221	MATERIALE OCULISTICO - ODONTOIATRICO - O
33	MS223	MATERIALE SANITARIO VARIO
34	MS225	MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
35	MS300	MATERIALE SANITARIO X EMODINAMICA
36	MS301	MATERIALE SANITARIO X ARITMOLOGIA
37	MS302	MATERIALE SANITARIO VARIO DI FARMACIA
38	MS303	MATERIALE SANITARIO X CARDIOCHIRURGIA
39	NEF	MATERIALE PER DIALISI
40	NEF215	MATERIALE PER DIALISI
41	PE	PELLICOLE RADIOGRAFICHE E FOTOGRAFICHE
42	RDS	REAGENTI
43	S	SERVIZI E PRESTAZIONI
44	S01	ASS. RIABILITATIVA E INTEGRATIVA
45	S02	ASS. FARMACEUTICA
46	S03	ASS. INFERMIERISTICA E OSTETRICA
47	S04	GODIMENTO DI BENI DI TERZI
48	S07	PRESTAZIONI SSR E SSN IN REGOLAZIONE DIR
49	S08	RIMBORSI E CONTRIBUTI
51	S09_1	SERV. APPALTATI: Lavanderia e Lavanolo
52	S09_2	SERV. APPALTATI: Pulizia e lavaggio stoviglie
53	S09_3	SERV. APPALTATI: Servizio di ristorazione e mensa
54	S09_4	SERV. APPALTATI: Riscaldamento e gestione calore
55	S09_5	SERV. APPALTATI: Servizi di elaborazione dati
56	S09_6	SERV. APPALTATI: Acquisti di servizi di trasporto sanitario - autoambulanza
57	S09_7	SERV. APPALTATI: Servizi di trasporto
58	S09_8	SERV. APPALTATI: Smaltimento rifiuti
59	S09_9	SERV. APPALTATI: Servizi di vigilanza
60	S09_10	SERV. APPALTATI: Altri servizi esternalizzati

Progressivo	Codice	Descrizione
61	S10	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA
62	S11	SPESE GENERALI
63	S12	ALTRI SERVIZI NON SANITARI
64	S13	UTENZE
65	S14	IMPOSTE E TASSE
66	SC	STRUMENTARIO CHIRURGICO
67	SC200	STRUMENTARIO CHIRURGICO
68	ST	STAMPATI
69	D04	CESPITE - Attr. / strum. tecnico economali
70	D03	CESPITE - App. elettr. per ufficio
71	D02	CESPITE - Altre attrezzature tecnico economali/per ufficio
72	D01	CESPITE - Attrezzature per pulizia ed elettrodomestici
73	D05	CESPITE - Attr. / strum. per ufficio
74	D06	OGGETTI D'ARTE
75	Z12	CESPITE - STRUMENTAZIONE PER ESPLORAZIONI FUNZIONALI ED INTERVENTI TERAPEUTICI
76	Z11	CESPITE - STRUMENTAZIONE PER BIOIMMAGINI E RADIOTERAPIA
77	L90	CESPITE - STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO - VARIO
78	L17	CESPITE - STRUMENTARIO PER OFTALMOLOGIA
79	L16	CESPITE - STRUMENTARIO PER DIAGNOSTICA
80	L15	CESPITE - STRUMENTARIO PER ODONTOSTOMATOLOGIA
81	L14	CESPITE - STRUMENTARIO PER OTORINOLARINGOIATRIA
82	L13	CESPITE - STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA ROBOTICA
83	L12	CESPITE - STRUMENTARIO PLURIUSO PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA
84	L11	CESPITE - STRUMENTARIO PER NEUROCHIRURGIA
85	L10	CESPITE - STRUMENTARIO PER MICROCHIRURGIA
86	L09	CESPITE - STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA
87	L08	CESPITE - STRUMENTARIO PER CHIRURGIA TORACICA
88	L07	CESPITE - STRUMENTARIO PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE
89	L06	CESPITE - STRUMENTARIO PER UROLOGIA
90	L05	CESPITE - STRUMENTARIO PER OSTETRICIA E GINECOLOGIA
91	L04	CESPITE - STRUMENTARIO PER CHIRURGIA ADDOMINALE
92	L03	CESPITE - STRUMENTARIO PER CHIRURGIA GENERALE
93	L02	CESPITE - STRUMENTI PER SUTURA
94	L01	CESPITE - STRUMENTI TAGLIENTI
95	W02	CESPITE - APP./ATTREZZATURE DA LABORATORIO
96	L18	CESPITE - STRUMENTARIO PLURIUSO PER ELETTROCHIRURGIA
97	Y99	CESPITE - SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI
98	B01	CESPITE - Mobilio sanitario
99	B03	CESPITE - Mobilio uso ufficio
100	B02	CESPITE - Mobilio economale
101	G05	CESPITE -Altre immobilizzazioni immateriali
102	G04	CESPITE -Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
103	G03	CESPITE -Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
104	G02	CESPITE -Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità
105	G01	CESPITE -Costi di impianto e ampliamento
106	G06	CESPITE -IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI
107	G02-A	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO
108	G02-B	COSTI DI PUBBLICITA'
109	G03-A	DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DI INGEGNO DERIVANTI DA RICERCA
110	G03-B	DIRITTI DI BREVETTO E OPERE DI INGEGNO ALTRI
111	G07	MIGLIORIE BENI DI TERZI
112	F01	CESPITE -Terreni disponibili
113	F02	CESPITE - Terreni indisponibili
114	F03	CESPITE -Fabbricati disponibili
115	F04	CESPITE -Fabbricati indisponibili
116	F05	CESPITE -Costruzioni leggere
117	F06	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI
118	F05-A	Costruzioni leggere fabbricati disponibili
119	F05-B	Costruzioni leggere fabbricati indisponibili
120	E01	CESPITE - Impianti e macchinari
121	E01-A	Impianti e macchinari adibiti ad attività istituzionale
122	E01-B	Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale

Progressivo	Codice	Descrizione
123	E01-C	Impianti e macchinari - AUDIOVISIVI
124	E01-D	Impianti e macchinari inseriti stabilmente nel fabbricato
125	C01	CESPITE - Automezzi e ambulanze
126	C02	CESPITE - Autoveicoli da trasporto
127	A03	CESPITE - ALTRI BENI SANITARI
128	NON CLASSIF.	ALTRI BENI E SERVIZI NON CLASSIFICATI



Allegato 2

PROCEDURA E PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO
PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00
IVA ESCLUSA
(Ai sensi della Determina n..... ASUR/DG.....)

Pratica U.O.C. _____
Numero ID _____
Data: _____

U.O. RICHIEDENTE

_____ (Nr. _____ / Data
richiesta _____)

Sezione A (Istruttoria e indizione)

OGGETTO

CIG

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPORTO MASSIMO STIMATO (compresa ogni forma di opzioni e/o rinnovo, IVA esclusa)

COPERTURA CONTABILE (Autorizzazione / Sub Autorizzazione / Numero di conto)

Autorizzazione nr. _____ Sub. _____ Numero di Conto

MODALITA' DI AFFIDAMENTO: Art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/16; Art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs. 50/16

1. CONSIP	2. MEPA	3. ALTRO: _____
-----------	---------	-----------------

3.1 AFFIDAMENTO DIRETTO conseguente a: _____

3.1.1 INDAGINE DI MERCATO

3.1.2 ESCLUSIVITA'/INFUNGIBILITA' TECNICA

3.2 GARA INFORMALE

IL RUP

IL DIRIGENTE



Sezione B (svolgimento procedura affidamento)

1. MODALITA' INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA CONSULTARE (se pertinente)

Consultazione informale; Pubblicazione avviso; Consultazione diretta (richiesta scritta preventivi/offerte preliminari); Consultazione elenco operatori economici Mepa; Altro (specificare):

2. OPERATORI CONSULTATI (se pertinente)

3. OPERATORI INVITATI

4. OFFERTE PERVENUTE
NON AMMESSE)

(AMMESSE /

Sezione C (Esito procedura affidamento)

1. AFFIDATARIO

--	--

2. IMPORTO AFFIDATO (Escluse opzioni/rinnovi)

--	--

3. DURATA INIZIALE DEL CONTRATTO (Escluse opzioni/rinnovi)

--	--

4. EVENTUALI OPZIONI

--	--

5. MOTIVAZIONE

5.1 MOTIVAZIONE SINTETICA	5.2 VERBALE SINTETICO ALLEGATO
---------------------------	--------------------------------

<p>MOTIVAZIONE SINTETICA: <i>(Esempio: congruità tecnica, di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità economica in rapporto alla qualità della prestazione; In caso di assenza di pluralità di preventivi, la congruità economica potrebbe essere stata verificata mediante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>alla comparazione dei listini di mercato;</i> ➤ <i>alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;</i> ➤ <i>all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.)</i> 	
---	--

6. Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): _____

Con la sottoscrizione della scheda i firmatari dichiarano che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

IL RUP	IL DIRIGENTE
--------	--------------

LUOGO E DATA _____